

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2954 del 11/06/2021
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - CAPO II -DEMANIO SUOLI - ATTO DI RILASCIO CONCESSIONE di COMUNE:RIVERGARO (PC) - CORSO D'ACQUA: FIUME TREBBIA - USO: CHIOSCO PER VENDITA STAGIONALE DI CIBI E BEVANDE CONCESSIONARIO: LEMON LIME DI MORENGHI GIORGIA - SISTEB: PC21T0014 - SINADOC: 9594/21.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3058 del 11/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno undici GIUGNO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - CAPO II – DEMANIO SUOLI - ATTO DI RILASCIO CONCESSIONE – COMUNE:RIVERGARO (PC) - CORSO D'ACQUA: FIUME TREBBIA - USO: CHIOSCO PER VENDITA STAGIONALE DI CIBI E BEVANDE CONCESSIONARIO: LEMON LIME DI MORENGHI GIORGIA - SISTEB: PC21T0014 – SINADOC: 9594/21.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 7/8/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico:L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n° 1694 del 2017 – n° 1740 del 2018;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e

agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”;

- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”;

- la LR. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATA: la Determina Dirigenziale n°5424 del 17/05/2013 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po ad oggetto:

“ L.r. 7/2004 s.m.i. - Concessione delle aree del demanio idrico suoli – Comune: Rivergaro – Corso d’acqua: Fiume Trebbia – Concessionario: Men Inn s.n.c. - Pratica n°PC11T0008” della durata complessiva di anni 6 anche se l’esercizio e l’occupazione effettiva si svolge nel periodo stagionale da aprile a settembre.

VISTE:

- la domanda acquisita al prot. ARP AE n° 43951 del 22/03/2021 e la successiva nota integrativa assunta al prot. ARP AE n°59480 del 19/04/2021, con le quali la signora Morenghi Giorgia (C.F.: MRNGRG76B54G535R), residente in Rivergaro (PC) in qualità di legale rappresentante della ditta “Lemonlime” di Morenghi Giorgia – P.iva 01778970333, con sede legale in Rivergaro (PC), ha chiesto il rinnovo con cambio di titolarità a proprio favore, della sopra richiamata Determina Dirigenziale;

- la documentazione allegata all’istanza sopra citata, quale giustificativo della propria richiesta (dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata al prot. ARP AE n°43951 del 22/03/2021 con la quale la signora Morenghi Giorgia ha attestato di aver rilevato in data 06/03/2019 l’attività già in essere (di somministrazione bevande e alimenti) e atto di “cessione d’azienda” intervenuto in pari data;

RISCONTRATO che, la predetta domanda è pervenuta oltre il termine di scadenza dell’atto di cui si è chiesto il rinnovo, la stessa è stata trattata come nuova istanza di concessione;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione ai sensi della L.R. n° 7/2004 smi, dell’area in oggetto avvenuta in data 12/05/2021 sul Burert (parte seconda) n°137 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;

- dei pareri favorevoli con prescrizioni espressi, per quanto di competenza dai seguenti Enti:

- Comune di Rivergaro (nota assunta al prot. ARP AE n. 75232 DEL

12/05/2021) - favorevole per uso chiosco per vendita di cibi e bevande per **uso stagionale dal 29.04.2021 al 15.09.2021** nelle more dell'esito dello studio di compatibilità con lo stato di rischio esistente e con lo stato ambientale e paesaggistico dei luoghi, richiesto al Comune da AIPO ai sensi dell'art.12 c.5i delle Norme del vigente PTCP ed attualmente in fase di redazione, precisando che, pertanto, il parere potrà subire variazioni e modifiche nel caso in cui il suddetto studio di compatibilità evidenziasse eventuali aspetti di criticità in relazione al contesto. Il parere è inoltre espresso con le prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po n. 2990 del 12.03.2012 e nei pareri ad essa allegati; a tal proposito si evidenzia che, essendo i vialetti e le piazzole del Lungo Trebbia riservati al transito pedonale e ciclabile (vedasi suddetta Determinazione Dirigenziale Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po e Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato), il passaggio di veicoli a motore deve essere limitato alle sole esigenze di rifornimento merce dell'attività commerciale e ridotto al minimo indispensabile;

- Agenzia Interregionale per il Fiume Po – AIPo (nota assunta al prot. ARPAE n. 84857 del 28/05/202) parere favorevole limitatamente al periodo ricompreso **tra la data di rilascio del presente documento e il 15/09/2021**; il parere positivo è espresso nelle more della redazione di uno studio di compatibilità con lo stato di rischio esistente e con lo stato ambientale e paesaggistico dei luoghi, per tutte le attività attualmente presenti sui terreni di origine alluvionale costituenti il “Parco Trebbia” ed estesi nel territorio del Comune di Rivergaro tra le località

“Fontanamore-Capoluogo-Rive Sant’Agata”, così come previsto dall’art.12 c.5i delle Norme del PTCP /Piacenza e come richiesto al Comune di Rivergaro con nota AIPO prot. n.27118 del 29/10/2020;

- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale con Determinazione n.227 del 31/05/2021 assunta al prot. ARPAE n.86199 del 31/05/2021, ha comunicato il proprio nulla osta al rilascio di concessione di area demaniale con prescrizioni.

DATO ATTO che:

- dall’esame della documentazione agli atti (in particolare, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla richiedente assunta al prot. ARPAE n° 67036 del 29/04/2021) è emerso che la sig.ra Morengi Giorgia ha utilizzato dall’anno 2019 in poi, l’area demaniale in oggetto;
- di conseguenza, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, alla ditta “Lemonlime” di Morengi Giorgia , è stata elevata sanzione per illecito amministrativo con verbale di accertamento n° 68/2021 del 08/06/2021 per violazione all’art.21 comma 1 della L.R. 15 aprile 2004 n.7.

ACCERTATO che la richiedente ha corrisposto le spese istruttorie, il deposito cauzionale e i canoni maggiorati degli indennizzi dovuti, fino al 2021;

DATO, ALTRESI’, ATTO che la Richiedente con nota acquisita al prot. ARPAE n° 92059 del 11/06/2021 ha fatto pervenire il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la presente concessione, debitamente sottoscritto, per accettazione, in data 11/06/2021 dalla signora Morengi Giorgia in qualità di titolare della ditta “Lemonlime”;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell’istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procede-

re al rilascio della concessione richiesta;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

RESO NOTO CHE:

- la responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione in parola che, tuttavia, dovrà svolgersi in un periodo stagionale più limitato rispetto a quello chiesto dalla ditta "Lemonlime" come stabilito dai pareri acquisiti in corso di istruttoria;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

a) di rilasciare ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i. alla ditta "Lemonlime" di Morenghi Giorgia con sede legale in Rivergaro (PC) – P.iva 01778970333 - la concessione per l'occupazione di aree demaniali ubicate in sponda destra del Fiume Trebbia in Comune di Rivergaro (PC) in località Riva di Sant'Ag-

ta in comune di Rivergaro, identificata al fronte del mappale 336 e 178 del foglio 22 del N.C.T. del comune di Rivergaro, da utilizzare:

- per una superficie di 43 mq circa con una terrazza in legno a servizio del chiosco per vendita di alimenti e bevande;
- per una superficie di 62,00 mq circa (fronte al palco) occupata con elementi mobili quali tavoli, panche, ombrelloni e fioriere;

per un totale di 105 mq, come da planimetria allegata (allegato sub 1).

b) di stabilire che :

- la concessione ha durata :

- di 12 mesi per l'intero 2021 con scadenza il 31/12/2021 per l'occupazione delle aree sottostanti la struttura fissa (terrazza);
- compresa tra la data del presente atto e il 15 settembre per l'area fronte terrazza, utilizzata come spazio a verde ed occupata con elementi mobili.

il canone per il corrente anno 2021 è determinato in euro 476,37;

- tale importo è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

c) di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 11/06/2021;

d) di prescrivere il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare;

DA' ATTO CHE

1) la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati

i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;

2) la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

3) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

4) il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del DPR 26/04/86 risulta inferiore ad euro 200;

5) la Concessionaria ha corrisposto le spese istruttorie, il deposito cauzionale e i canoni maggiorati degli indennizzi dovuti, fino al 2021;

RENDE NOTO CHE:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;

DARE INFINE ATTO

che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del d Lgs n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al

Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del RD n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data;

- si provvederà a notificare nei termini di legge, il presente provvedimento al Concessionario e agli Enti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.sa Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione cod. proc. PC21T0014 a favore dell'impresa LEMONLIME C.F. MRNGRG76B54G535R – P.IVA 01778970333 con sede in Loc. Foce del Mulino snc, in comune di Rivergaro 29029 (PC) - ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

Art. 1 - Oggetto della concessione

1) La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale in sponda destra del fiume Trebbia in località Riva di Sant'Agata in comune di Rivergaro, identificata al fronte del mappale 336 e 178 del foglio 22 del N.C.T. del comune di Rivergaro, da utilizzare per una superficie di 43 mq circa con una terrazza in legno a servizio del chiosco per vendita di alimenti e bevande e di un'area fronte palco occupata con elementi mobili quali tavoli, panche, ombrelloni e fioriere per una superficie di 62,00 mq circa, per un totale di 105 mq, come da planimetria allegata (allegato sub 1) .

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1) La concessione ha durata di 12 mesi per l'intero 2021 con scadenza il 31/12/2021 per l'occupazione delle aree sottostanti la struttura fissa (terrazza) e durata compresa tra l'emissione dell'atto di concessione e il 15 settembre per l'area fronte terrazza, utilizzata come spazio a verde ed occupata con elementi mobili. La limitazione all'uso al periodo ricompreso tra l'emissione della concessione e il 15 di Settembre 2021 delle aree per l'annualità 2021 è dovuta alle prescrizioni formulate dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po con nota n.14689 del 28/05/2021 (assunta al protocollo ARPAE al n.84857 del 28/05/2021), dove è disposto che la valutazione definitiva della fruizione delle aree demaniali del lungo Trebbia di Rivergaro è subordinata “alla redazione di uno studio di compatibilità con lo stato di rischio esistente e con lo stato ambientale e paesaggistico dei luoghi, per tutte le attività attualmente presenti sui terreni di origine alluvionale

costituenti il “Parco Trebbia” ed estesi nel territorio del Comune di Rivergaro tra le località “Fontanamore-Capoluogo-Rive Sant’Agata”, così come previsto dall’art.12 c.5i delle Norme del PTCP /Piacenza e come già richiesto al comune di Rivergaro con nota AIPo n.27118 del 29/10/2020”. Pertanto la Concessione potrà subire variazioni o modifiche nel caso in cui il suddetto studio di compatibilità evidenzi aspetti di criticità idraulica in relazione al contesto dell’area interessata.

Potrà essere rinnovata, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta dell’interessato da inoltrarsi prima della scadenza. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, alla cessazione dell’occupazione ha l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall’Amministrazione Concedente.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1) Ai sensi dell’art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente e su proposta dell’Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l’occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l’Autorità Idraulica dovesse apportare ai corsi d’acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

2) Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell’art. 19, punto 2) della L.R. n° 7/2004: la destinazione d’uso diversa da quella concessa; il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del Disciplinare; la sub concessione a terzi; il mancato pagamento di due annualità di canone.

3) L’Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ovvero di portare le modifiche necessarie, nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall’Autorità Idraulica di

riferimento senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale quantificato per il 2021 in € **476,37** e cioè per l'intero anno solare per l'uso della struttura fissa (terrazza in legno) e limitatamente al periodo compreso tra giugno e il 15 settembre, per l'utilizzo dell'area verde fronte terrazza occupata con elementi mobili quali tavoli, panche, ombrelloni e fioriere.

2) L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 L.R. n.7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 ed è pari a € **476,37**. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;

3) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1) Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda al Servizio concedente. Il Concessionario non potrà sub concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

2) Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dai soggetti interessati che dimostri il trasferimento dei

diritti dal Concessionario originale all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.

2) Il Concessionario è costituito Custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

3) Fanno comunque carico al Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :

- la salvaguardia delle opere idrauliche del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.

4) E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione o generati da eventi alluvionali, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5) E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello

dell'Ente Idraulico e agli addetti al controllo e alla vigilanza.

6) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Autorità Idraulica.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1) Il Concessionario è tenuto alla rigorosa osservazione delle prescrizioni contenute nel parere idraulico dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po espresso con nota assunta al prot. ARPAE n.84857 del 28/05/2021, Tale parere è di seguito allegato come parte integrante e sostanziale (allegato sub 2).

Art. 8 - Prescrizioni di ordine paesaggistico/ambientale

1) Il Comune di Rivergaro Servizio Urbanistica e Ambiente, con nota n.6006 del 07/05/2021 assunta al prot. ARPAE n.75232 del 02/05/2021, ha comunicato il proprio favorevole per uso chiosco per vendita di cibi e bevande per uso stagionale dal 29/04/2021 al 15/09/2021, con caratteristiche illustrate negli elaborati grafici allegati all'istanza condizionatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

“Il parere è espresso nelle more dell'esito dello studio di compatibilità con lo stato di rischio esistente e con lo stato ambientale e paesaggistico dei luoghi, richiesto a codesto Comune da AIPO ai sensi dell'art.12 c.5i delle Norme del vigente PTCP ed attualmente in fase di redazione; pertanto il parere potrà subire variazioni e modifiche nel caso in cui il suddetto studio di compatibilità evidenzi eventuali aspetti di criticità in relazione al contesto.

Il parere è inoltre espresso con le prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po n. 2990 del 12.03.2012 e nei pareri ad essa allegati; a tal proposito si evidenzia che, essendo i vialetti e le piazzole

del Lungotrebbia riservati al transito pedonale e ciclabile (vedasi suddetta Determinazione Dirigenziale Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po e Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato), il passaggio di veicoli a motore deve essere limitato alle sole esigenze di rifornimento merce dell'attività commerciale e ridotto al minimo indispensabile; il transito deve altresì avvenire a passo d'uomo garantendo così l'incolumità di pedoni, ciclisti ed attrezzature, senza interessare in alcun modo le aree seminate a prato.

Il parere è espresso nel rispetto delle prescrizioni idrauliche impartite da AIPO nella suddetta nota assunta a prot. com.le n. 5636 del 30.04.2021, che qui di seguito si riportano integralmente:

“in caso di emissione di Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica da parte della Regione Emilia-Romagna con criticità idraulica arancione o rossa per le Zone di allerta G ed H, dovrà essere interdetto l'accesso alle aree in oggetto, e le medesime dovranno essere lasciate libere da ogni attrezzatura o suppellettile che potrebbe essere trasportata dal deflusso della piena fluviale.

A tale scopo il Comune di Rivergaro, unitamente ai titolari di concessione, sono quindi obbligati a tenersi informati sulle previsioni di piena, sia mediante i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia-Romagna), sia attraverso i mezzi d'informazione.

In caso di danneggiamento e/o distruzione di attrezzature, derivanti da eventi di piena fluviali o da inosservanza delle prescrizioni idrauliche, i titolari di concessione non avranno nulla a pretendere da quest'Agenzia; saranno inoltre ritenuti unici responsabili per ogni danno o lesione eventualmente arrecati a persone o cose a seguito della mancata osservazione delle prescrizioni sopracitate, lasciando l'AIPO ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità giudiziale o richiesta di risarcimento danni, non esclusi quelli da eventi di piena, che potessero pervenire da chi

si ritenesse eventualmente danneggiato.”

Essendo l'area demaniale oggetto della presente soggetta a fenomeni di esondazione del Fiume Trebbia, il richiedente è tenuto ad adoperarsi affinché i propri beni ed arredi non siano travolti e trasportati dalle acque ed è da intendersi quale unico responsabile per ogni danno arrecato a persone o cose a seguito della mancata osservazione delle prescrizioni sopracitate, lasciando il Comune di Rivergaro ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità giudiziale o richiesta di risarcimento danni, non esclusi quelli da eventi di piena.”.

2) L'ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE, con Determinazione n.227 del 31/05/2021 assunta al prot. ARPAE n.86199 del 31/05/2021, ha comunicato il proprio nulla osta al rilascio di concessione di area demaniale del fiume Trebbia di cui al F. 22 quale area antistante ai map.li 178 e 336, posta in località Rive di Sant'Agata, comune di Rivergaro, alla Ditta Lemon Lime di Morengi Giorgia, a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni:

“- verifica preventiva del sistema di trattamento delle acque, dando riscontro dell'esito del suo funzionamento, ed eventuale aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico;

- durante il periodo di concessione, la Ditta non può esercitare attività o realizzare opere diverse da quelle dichiarate e concesse;

- il concessionario dovrà osservare il locale regolamento di raccolta rifiuti;

- di subordinare l'efficacia del presente provvedimento a quanto indicato dall'Amministrazione Comunale nella comunicazione prot. 6006 del 07.05.2021;

- *Di richiedere che le prescrizioni sopra indicate siano richiamate quale parte integrante del disciplinare di concessione rilasciato da ARPAE-SAC;*

- *Di precisare che la Ditta Lemon Lime di Morengi Giorgia, durante nell'esercizio dell'attività di ristorazione ambulante, è tenuta a risarcire tutti i danni che venissero*

arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente nulla osta, e così pure rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevato questo Ente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;

- *Di riservarsi la possibilità di esercitare la facoltà di cui al comma 2 dell'art.15 della L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" alla scadenza della concessione;*
- *Di dare atto che il presente parere si intende rilasciato nei limiti delle competenze dell'Amministrazione scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti."*

Art. 9 - Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal Concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

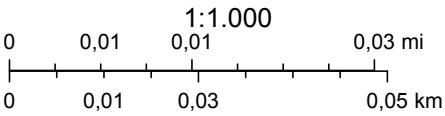
Art. 10 - Decorrenza della validità del provvedimento

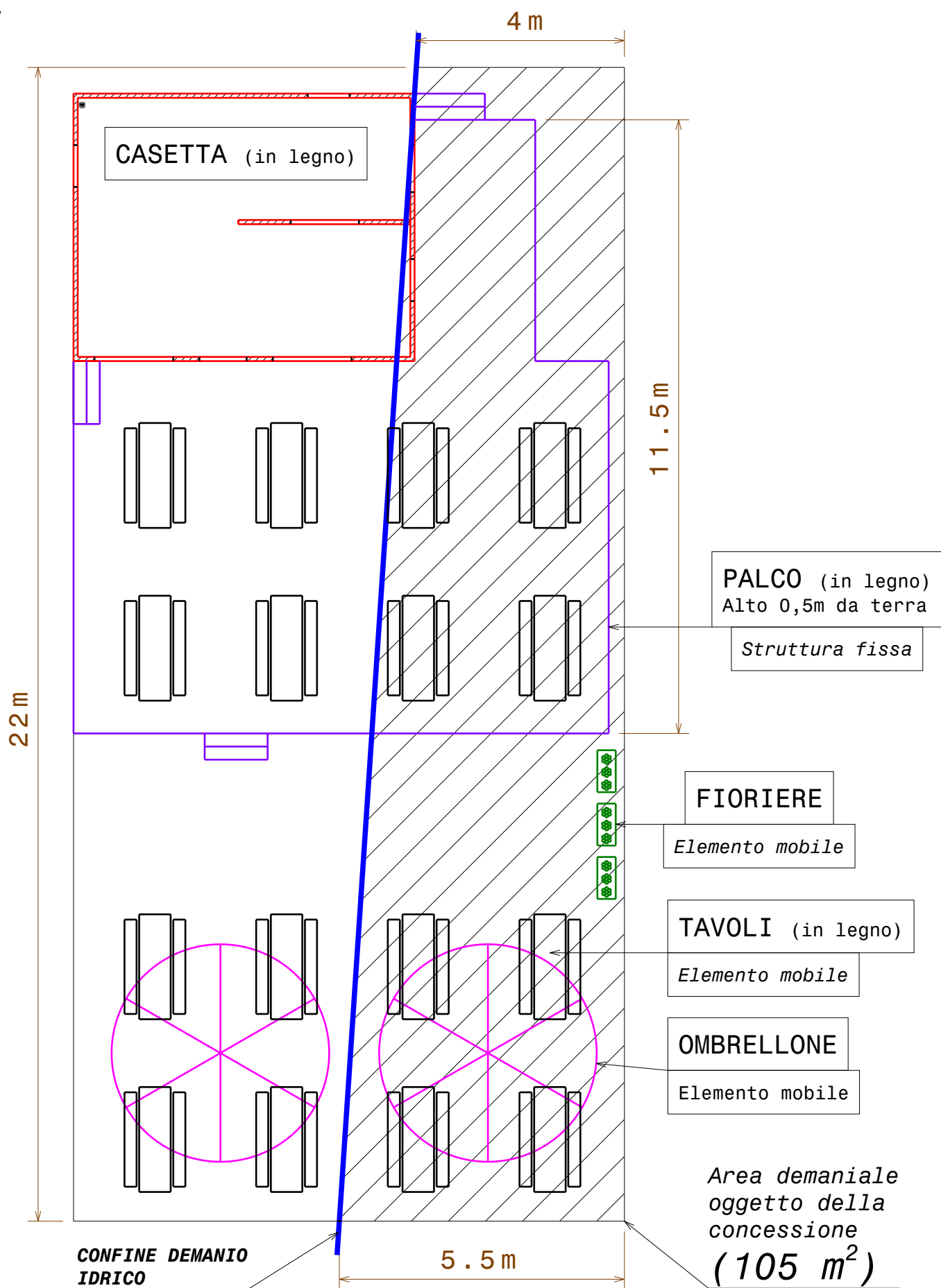
Il presente Disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

Disciplinare sottoscritto in data 11/06/2021 dalla signora MORENGHI Giorgia (C.F. MRNGRG76B54G535R), titolata alla firma degli atti della ditta "LEMONLIME DI MORENGHI GIORGIA", per presa visione del presente Disciplinare di concessione, ed accettazione.



3/6/2021, 13:57:50





Comune
RIVERGARO-Lungo Trebbia degli Alpini

Provincia
PIACENZA

Tavola
Unica

Scala
1:100

Committente
LEMONLIME di Morengi Giorgia

Progettista
Magnani Valentino

Data
17/04/2021

ALLEGATO SUB 2



ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Unità Gestione Demanio Idrico - Piacenza
PEC: aoppc@cert.arpa.emr.it

COMUNE DI RIVERGARO
PEC: comune.rivergaro@sintranet.legalmail.it

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA
BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE
PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

e, p.c.:
LEMON LIME di Morengi Giorgia
PEC: giorgiamorengi@pec.libero.it

Prot. 14689 del 28/05/2021

Classifica: 6.10.20.03_Pidr-230/2019A/A-2-5-11-3

Oggetto: **RICHIESTA PARERI - ISTANZA PER CONCESSIONE DEMANIO SUOLI AI SENSI DELLA L.R. N° 7/2004 S.M.I. – FIUME TREBBIA – COMUNE RIVERGARO (PC) — RICHIEDENTE: LEMON LIME - USO: CHIOSCO PER VENDITA STAGIONALE DI CIBI E BEVANDE — SINADOC: 9594/2021 – SISTEB: PC21T0014.**

VISTA la comunicazione di ARPAE prot. n.63078 del 23/04/2021 registrata al prot. AIPo con n.11305 in pari data, inerente alla richiesta di espressione del parere idraulico di competenza relativo all'istanza avanzata dalla Ditta "LEMON LIME" di Morengi Giorgia per la concessione ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i. per l'utilizzo di una porzione di area demaniale ubicata sul fiume Trebbia, in loc. Riva Sant'Agata in Comune di Rivergaro (PC), per uso chiosco per vendita di cibi e bevande per uso stagionale dal 15/04 al 15/09 per un periodo di 6 anni in un tratto individuato catastalmente fronte mappale 336 e 178 del foglio 22 del C.T. del Comune di Rivergaro (PC);

VISIONATA la documentazione tecnica allegata alla richiesta (istanza di concessione, planimetrie, mappe, fotografie, atto di rogito);

VISTO il Disciplinare tecnico-idraulico emesso da AIPo/Ufficio Operativo di Piacenza con nota n. 17074 del 06/05/2011, relativo alla concessione al Comune di Rivergaro di tutto il tratto di LungoTrebbia prospiciente l'abitato, allegato alla Determinazione della Regione Emilia-Romagna n.2990 del 12/03/2012;

VISTE le Norme del PTCP della Provincia di Piacenza e del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni) approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po con deliberazione n.2/2016 del 03/03/2016;

CONSIDERATO che le Mappe della Pericolosità del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni), approvato

dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po con deliberazione n.2/2016 del 03/03/2016 hanno ridefinito le fasce fluviali contenute nel PAI e nel PTCP relativamente a tutta l'area del LungoTebbia prospiciente l'abitato di Rivergaro, in particolare collocando in fascia P2 – Alluvioni poco frequenti – media probabilità (TR 50-200 anni) parte delle aree ricomprese tra il corso d'acqua e la Strada Statale n. 45, che PAI e PTCP collocavano invece in fascia C;

CONSIDERATO che, in base a quanto sancito all'art. 3.2 della DGR 1300 della Regione Emilia-Romagna ed in conformità all'art. 58 c.2 del Titolo V del PAI, nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2 del PGRA), si devono applicare le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B delle norme del Titolo II del PAI, ovvero le equivalenti norme di cui al PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle intese stipulate (vedasi l'Intesa sottoscritta dall'Autorità di Bacino del fiume Po, dalla Regione e dalla Provincia di Piacenza il 12.04.2012 per il coordinamento del PTCP con il Piano per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po (PAI), confermata a seguito della Variante PTCP approvata nel 2017, con effetti dal 27.06.2018);

PRESO ATTO che in base al criterio stabilito dall'art. 1, comma 7 delle NTA del PAI, a norma del quale *“sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle previste nelle presenti Norme, contenute nella legislazione in vigore, comprese quelle [omissis] (contenute) negli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale ovvero in altri piani di tutela del territorio [omissis]”*, l'area in questione deve essere sottoposta alle prescrizioni maggiormente restrittive, e quindi quelle relative alla fascia B;

CONSIDERATO quanto riportato nell'art.12 c.5i delle Norme del PTCP vigente: *“Fatto salvo quanto specificamente previsto per le singole zone fluviali, nella fascia B sono invece ammessi: la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, **previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di rischio esistente e con lo stato ambientale e paesaggistico dei luoghi**”*;

CONSIDERATA la nota AIPO prot. n.27118 del 29/10/2020 con la quale veniva richiesto al Comune di Rivergaro la redazione di uno studio di compatibilità con lo stato di rischio esistente e con lo stato ambientale e paesaggistico dei luoghi, per tutte le attività attualmente presenti sui terreni di origine alluvionale costituenti il “Parco Trebbia” ed estesi nel territorio del Comune di Rivergaro tra le località “Fontanamore-Capoluogo-Rive Sant'Agata”, così come previsto dall'art.12 c.5i delle Norme del PTCP /Piacenza sopracitato;

RICHIAMATA la nota del Comune di Rivergaro prot. n.15467 del 31/12/2020 mediante la quale il Comune stesso comunicava che *“l'amministrazione Comunale di Rivergaro ha intenzione di avviare un percorso con il Parco Regionale Fluviale del Trebbia per l'elaborazione di un piano di riqualificazione dell'intero tratto del fiume Trebbia soggetto a tutela, con particolare attenzione all'area più prossima al capoluogo, ed in esito a tale percorso arrivare a regolamentare usi, forme e modalità di fruizione dell'area”*, e pertanto *“la necessità di sospendere ogni determinazione di propria competenza su nuove istanze di concessione d'uso dell'area, al fine di evitare la creazione di aspettative e/o diritti che potrebbero rilevarsi in contrasto o in contraddizione con gli esiti degli approfondimenti in corso”*;

RICHIAMATA la nota del Comune di Rivergaro prot. n.3103 del 05/03/2021 mediante la quale il Comune stesso chiedeva la disponibilità *“a concedere una deroga per il rinnovo delle concessioni preesistenti sul territorio oggetto di studio, in attesa dei tempi tecnici necessari per la conclusione dello studio di compatibilità, prevedendo che la totale responsabilità per danni subiti o inferti a cose o persone rimanga a carico dei soggetti privati titolari di concessione”*;

RICHIAMATA la nota AIPO prot. n. 9002 del 31.03.2021 con cui veniva stabilito *“che il periodo di utilizzo con occupazione permanente delle aree demaniali concesse sia inderogabilmente ricompreso nel periodo temporale 15 GIUGNO - 15 SETTEMBRE 2021”*;

RICHIAMATA la nota ARPAE prot. n. 59864 del 19/04/2021 con la quale si chiedeva ad AIPO *“se quanto espresso con nota assunta al prot. ARPAE n° 50472 del 31/03/2021 surroghi, nelle more dell’esecuzione dello Studio stesso, il rilascio del Nulla Osta richiesto per il rilascio della concessione di che trattasi”*;

RICHIAMATA la nota n. 5208 del 21.04.2021 con la quale il Comune di Rivergaro chiedeva *“di considerare la possibilità di una ripresa immediata delle attività di che trattasi che potranno utilmente esser subordinate e condizionate al rispetto di ulteriori misure di sicurezza che vorranno essere impartite per la minimizzazione del rischio”*;

RICHIAMATA la nota AIPO prot. n. 11922 del 29.04.2021 mediante la quale veniva espresso il parere positivo, ai soli fini idraulici e nelle more della redazione dello studio di compatibilità, all’esercizio delle concessioni in corso di validità, in fase di rinnovo o di eventuale prossimo rilascio, per il periodo temporale ricompreso tra la data del 29.04.2021 e il 15.09.2021;

VISTA la nota del Comune di Rivergaro prot. n. 6006 del 07/05/2021 con la quale veniva espresso parere positivo per gli aspetti di competenza al rilascio della concessione ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i. di porzione di suolo demaniale ubicata nell’area pedonale in sponda destra del Fiume Trebbia (fronte NCT Fg. 22 Mpp. 336-178) alla richiedente ditta LEMON LIME della Sig.ra Giorgia Morengi, per uso chiosco per vendita di cibi e bevande per uso stagionale dal 29.04.2021 al 15.09.2021, con caratteristiche illustrate negli elaborati grafici allegati all’istanza.

PRESO ATTO che nella medesima nota il Comune di Rivergaro dichiarava che *“la porzione di area demaniale oggetto di richiesta da parte della ditta LEMON LIME della Sig.ra Giorgia Morengi è già stata oggetto di concessione negli anni passati per la medesima tipologia di utilizzo, ovvero chiosco per vendita di cibi e bevande, e che in tale periodo non è emerso alcun elemento che abbia costituito pregiudizio alla salvaguardia ambientale e alla conservazione del bene pubblico”*;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, “Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica”;

VISTO l’art. 93 e seguenti del R.D. 523/1904 sulle Opere Idrauliche e sulla Polizia delle Acque Pubbliche;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell’attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

EFFETTUATI gli opportuni accertamenti,

**SI ESPRIME PARERE POSITIVO
PER I SOLI ASPETTI IDRAULICI**

al rilascio della concessione alla richiedente ditta LEMON LIME di Morengi Giorgia ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i. per l’occupazione di terreno demaniale ubicato in loc. Riva Sant’ Agata in Comune di Rivergaro e individuata catastalmente fronte mappale 336 e 178 del foglio 22 del C.T. del Comune di Rivergaro (PC), per uso chiosco per vendita di cibi e bevande per uso stagionale **limitatamente al periodo ricompreso tra la data di rilascio del presente documento e il 15/09/2021**;

il parere positivo è espresso nelle more della redazione di uno studio di compatibilità con lo stato di rischio esistente e con lo stato ambientale e paesaggistico dei luoghi, per tutte le attività attualmente presenti sui terreni di origine alluvionale costituenti il “Parco Trebbia” ed estesi nel territorio del Comune di Rivergaro tra le località “Fontanamore-Capoluogo-Rive Sant’Agata”, così come previsto dall’art.12 c.5i delle Norme del PTCP /Piacenza e come richiesto al Comune di Rivergaro con nota AIPO prot. n.27118 del 29/10/2020;

il parere positivo è altresì espresso nel rispetto delle prescrizioni idrauliche impartite con nota AIPO prot.

n.11922 del 29/04/2021, di seguito riportate:

- *in caso di emissione di Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica da parte della Regione Emilia-Romagna con criticità idraulica arancione o rossa per le Zone di allerta G e H, dovrà essere interdetto l'accesso alle aree in oggetto, e le medesime dovranno essere lasciate libere da ogni attrezzatura o suppellettile che potrebbe essere trasportata dal deflusso della piena fluviale;*
- *A tale scopo il Comune di Rivergaro, unitamente ai titolari di concessione, sono quindi obbligati a tenersi informati sulle previsioni di piena, sia mediante i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia- Romagna), sia attraverso i mezzi d'informazione;*
- *In caso di danneggiamento e/o distruzione di attrezzature, derivanti da eventi di piena fluviali o da inosservanza delle prescrizioni idrauliche, i titolari di concessione non avranno nulla a pretendere da quest'Agenzia; saranno inoltre ritenuti unici responsabili per ogni danno o lesione eventualmente arrecati a persone o cose a seguito della mancata osservazione delle prescrizioni sopracitate, lasciando l'AIPO ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità giudiziale o richiesta di risarcimento danni, non esclusi quelli da eventi di piena, che potessero pervenire da chi si ritenesse eventualmente danneggiato.*

Il presente atto è emesso subordinatamente al rispetto delle ulteriori seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività di cui al presente parere idraulico saranno sotto l'esclusiva responsabilità e a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere positivo è accordato per le aree suindicate e come specificatamente indicato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto dettato dal presente parere e relative prescrizioni, dovrà essere nuovamente accordato da quest'Ufficio; l'esecuzione di opere e/o attività difforni a quanto prescritto o l'inosservanza delle condizioni dettate comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare al richiedente mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Quest'Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. la Ditta richiedente si impegna a:
 - utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
 - non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata al presente parere;

3. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno delle fasce esondabili del PGRA - fascia P2 – Alluvioni poco frequenti – media probabilità (TR 50-200 anni), e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
4. considerato che i terreni oggetto del presente atto ricadono all'interno delle fasce esondabili del PGRA - fascia P2 – Alluvioni poco frequenti – media probabilità (TR 50-200 anni), il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;
5. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente atto, così come dovrà provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree;
6. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso senza limiti temporali alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
7. quest'Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito del presente parere, si rinverranno rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà eseguita come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016.
8. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del parere in oggetto, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente, pertanto quest'Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente atto, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questo parere riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocato immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative pertinenze idrauliche, senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Agenzia si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in

qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle strutture a servizio dell'attività e del materiale di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;

4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente. il Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previa il consenso scritto di quest'Ufficio; l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;
5. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente parere non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Mirella Vergnani

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)*

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica

Ing. Stefano Baldini



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.